



DELIBERA N. 278/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ASSOCIAZIONE
MULTIRADIO BROADCASTER (FORNITORE
DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RADIO
ELLEUNO TV - LCN 885”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 22/2019 - PROC. 81/19/GG-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



Direzione contenuti audiovisivi

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale: “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;



Direzione contenuti audiovisivi

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico - soggetto delegato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi in ambito locale in forza dell'accordo di collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni Sicilia stipulato in data 20/01/2016 e rinnovato in data 21/02/2019 prot. n. 31071 - ha comunicato con nota prot. n. GMB/2019/137189 del 5 settembre 2019 di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi irradiati nel periodo compreso tra il 17 ed il 23 giugno 2019 dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "Radio Elleuno TV - LCN 885" della Associazione Multiradio Broadcaster e di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Con atto CONT. n. 22/2019 - notificato in data 11 settembre 2019 - il Comitato Regionale per le comunicazioni CO.RE.COM. Sicilia ha accertato e contestato alla Associazione Multiradio Broadcaster, fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "Radio Elleuno TV - LCN 885", la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, della delibera n. 353/11/CONS per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali. La società ha infatti trasmesso - nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 17 giugno 2019 e le ore 24:00 del 23 giugno 2019 - esclusivamente audio musicali senza titolo e senza alcun commento, corredati da immagini meramente ripetitive rappresentanti un autopromo, senza sovrapposizione del logo/marchio e senza alcuna pubblicità.

2. Deduzioni della società

A seguito della contestazione n. 22/2019 la società, ha trasmesso le proprie memorie difensive acquisite al Prot. CO.RE.COM. n.37907 del 23 settembre 2019. Tali memorie contengono prevalentemente argomentazioni difensive inerenti al mancato utilizzo del marchio registrato. Secondo la società infatti *"non mettere in onda nessun marchio [...] non equivale alla mancata identificazione del palinsesto con un unico marchio"*, ed ancora *"a mente della disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera Agcom n. 353/11/CONS che il Co.Re.Com. Sicilia assume violata, «il palinsesto del fornitore di servizi media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore ... » (sottolineatura aggiunta), avendo riguardo la norma che ne deriva di vietare la contemporanea presenza in video di due o più loghi identificativi del palinsesto messo in onda dal fornitore di servizi di media audiovisivi"*

3. Valutazioni dell'Autorità



Direzione contenuti audiovisivi

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.re.com. Sicilia, con nota acquisita al prot. Agcom n. 0461021 del giorno 30 ottobre 2019, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Multiradio Broadcaster, fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale “Radio Elleuno TV - LCN 885” per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.re.com. Sicilia. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo “Radio Elleuno TV”, dell’obbligo di trasmettere non meno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 17 giugno 2019 e il giorno 23 giugno 2019.

L’interpretazione costante dell’Autorità dell’art. 3, comma 7, della delibera n. 353/11/CONS, infatti, è che la norma ivi contenuta non si limiti a disciplinare l’utilizzo del marchio (disciplina che non avrebbe senso se limitata a sole ventiquattro ore nella settimana) ma a prevedere l’obbligo di irradiare programmi con un unico marchio per almeno ventiquattro ore settimanali, con l’esclusione delle repliche e delle immagini fisse. E’ di tutta evidenza quindi come il precetto della disposizione di cui trattasi sia costituito dall’obbligo di trasmettere un palinsesto identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L’autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell’art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale “Radio Elleuno TV - LCN 885” deve ritenersi di lieve gravità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che l’infrazione in esame può aver causato ai

Direzione contenuti audiovisivi

telespettatori e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per il fornitore stesso.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Associazione Multiradio Broadcaster non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini della eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

L'Associazione non ha fornito alcun elemento comprovante le dichiarazioni rese in atti circa la precarietà della propria situazione finanziaria;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Associazione Multiradio Broadcaster, fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "Radio Elleuno TV - LCN 885", con sede legale in via Etna n. 175 – 96016 – Lentini (SR), di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione contenuti audiovisivi

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, a mezzo bolletino postale utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato ovvero mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT42H0100003245348010238000, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 278/19/CSP*”.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 278/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi